



### Un caso limite

**Il fatto.** E' in corso da quattro anni un processo che vede imputati due dirigenti della banca Paribas accusati di omicidio per avere esposto una lavoratrice a fumo passivo (Corte d'Appello di Milano, sez. III Pen., Proc. Pen. n. 2577/02 RG). La vittima è un'impiegata di 35 anni, affetta da asma cronico-allergica fin dall'infanzia (e per questo riconosciuta invalida civile al 45%). Assunta nella categoria protetta degli invalidi, ha lavorato per cinque anni nell'ufficio del personale, dove era vietato fumare, poi è stata trasferita alla *reception*, dove clienti e colleghi si fermavano a fumare in attesa di essere ricevuti in direzione. In quella postazione la ragazza soffriva per la presenza del fumo; il medico di famiglia, certificato il peggioramento del suo stato di salute, suggeriva un allontanamento dal luogo inquinato (ampio ma senza finestre, in seguito considerato inidoneo dalla ASL Città di Milano). L'impiegata ha chiesto più volte di essere spostata in altro ufficio, ma invano. Il 6 settembre del 1999 ha una crisi d'asma sul luogo di lavoro e muore nel giro di pochi minuti.

**Le perizie.** Nel processo di primo grado sono state presentate due perizie contrapposte: da una parte il documento redatto dai periti di parte civile (G. Invernizzi, Task Force per il controllo del fumo - SIMG, e R. Boffi, Ambulatorio danni da fumo, INT Milano) concludeva che «la causa della morte è stata una crisi di insufficienza respiratoria acuta in stato di male asmatico, in soggetto poliallergico. L'asma cronica ingravescente, associata allo stato di reattività allergica a pollini, polvere e alimenti, avevano determinato un quadro di reattività respiratoria molto precaria. L'esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro e la non idoneità del posto di lavoro stesso sono da considerarsi una concausa nel quadro di deterioramento di un terreno patologico asmatico; caratterizzato da particolare precarietà clinica, e nella sua evoluzione fatale».

Dall'altra, il perito della difesa (L. Allegra, pneumologo dell'Università di Milano) concludeva per una crisi d'asma letale da shock anafilattico da allergia alimentare in soggetto poliallergico, e minimizzava l'effetto del fumo passivo con queste parole: «Il fumo passivo non è in grado di procurare alcun rilevabile broncospasmo. Potrebbe essere verosimile, al limite, che esso determini in qualche caso di elevate concentrazioni-soglia, una fugace irritazione delle vie aeree caratterizzata essenzialmente da modesta congestione vasale (...) una semplice irritazione, leggermente più significativa nel soggetto asmatico per l'iperreattività che lo caratterizza; si tratta quindi di quel fenomeno irritativo leggermente più accentuato nell'asmatico - ma nulla di più - di cui tutti noi abbiamo fatto esperienza almeno attraverso la congestione e l'arrossamento delle nostre congiuntive in ambienti particolarmente fumosi».

**Una sentenza senza precedenti.** Nel marzo 2002 il processo di primo grado si conclude con la condanna dei due dirigenti per omicidio colposo. La pena ammonta a soli tre mesi di carcere, ma il significato di questo verdetto è inequivocabile: si riconosce il fumo passivo come concausa nel decesso della lavoratrice e si riconosce la responsabilità dei datori di lavoro nell'esposizione (evitabile) a un inquinante. Ma la storia non finisce qui. In effetti, questo è un processo cruciale ai fini della prevenzione dei danni da fumo, la cui posta in gioco va ben al di là della condanna dei due dirigenti che siedono sul banco degli imputati. Si va quindi in Appello, e il presidente del tribunale chiede un'ulteriore perizia. I tre nuovi periti d'ufficio redigono un documento che verrà criticato in 35 punti dai sostenitori della parte civile. Ci si limita qui a sottolineare che nel testo si citano almeno dieci volte le linee guida OMS sul trattamento e la prevenzione dell'asma, ma non si dice mai che il fumo passivo è indicato da quelle stesse linee guida come un fattore di rischio per esacerbazioni asmatiche. Il processo d'appello è tuttora in corso.

**La perizia Allegra in televisione.** Nel frattempo i giornalisti della trasmissione televisiva *Le Iene* (Mediaset), subodorando l'importanza del processo e i grossi interessi in gioco, senza mai menzionare il caso della signora deceduta alla Paribas, decidono di intervistare il professor Luigi Allegra sui danni da fumo passivo. In questa occasione il professore, che nella perizia depositata in tribunale relegava il fumo passivo a causa di generica irritazione oculare e di fastidio soggettivo, spiazzando i suoi stessi intervistatori, sostiene tutt'altro: usando le stesse espressioni utilizzate nella sentenza di condanna, bolla il fumo passivo come «co-fattore che può determinare la morte delle persone che già soffrono di malattie dell'apparato respiratorio». «Nei luoghi di lavoro è necessario non esporsi a fumo passivo specialmente se si è affetti da malattie respiratorie [...] in presenza di fumo l'asmatico avverte un restringimento dei bronchi, stenosi, dispnea, difficoltà di respirazione [...] per gli asmatici la proibizione [di sostare in luoghi di lavoro fumosi] è assoluta».

Il professor Allegra, quindi, dice cose diverse a seconda del suo interlocutore: il fumo passivo è quasi innocuo se a porgli la domanda è la difesa di un imputato in un processo per danni da fumo, è dannoso se a chiederlo è un interlocutore disinteressato orientato alla denuncia dei danni da fumo. Agli occhi del telespettatore l'intera categoria dei cosiddetti esperti perde credibilità. E' un caso limite, certamente. Ma impone una riflessione più generale sulla presenza eventuale di conflitti d'interesse e sugli *standard* professionali ed etici che i cultori della scienza medica sono tenuti a garantire anche nelle aule di tribunale.

ML Clementi